

Turismo: il ruolo dello Stato

12 Aprile 2007

Il turismo e l'industria alberghiera non sono più menzionate nel nuovo art. 117 della Costituzione (come modificato dalla Legge Cost. 3/2001), che disciplina il riparto del potere legislativo fra Stato e Regioni, con la conseguenza che queste materie appartengono oggi alla competenza legislativa esclusiva e residuale delle Regioni.

Ciò premesso, di recente è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 16 marzo 2007, n. 88) che, chiamata a giudicare la legittimità di alcune norme nazionali in materia di turismo, ha puntualizzato i rapporti fra Stato e Regioni in questo ambito.

La Corte, richiamando alcune sue precedenti pronunce, ha precisato che:

-vi sono materie, che seppure attribuite alla competenza concorrente o esclusiva delle Regioni, necessitano dell'esercizio unitario a livello statale delle funzioni amministrative e normative e, pertanto, in forza dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, si verifica una "ascesa" della funzione legislativa dal livello regionale a quello statale;

-il turismo fa senz'altro parte di queste materie nelle quali si registra un interesse unitario e quindi l'iniziativa dello Stato è ritenuta necessaria anche per ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro paese e per esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale comunque necessaria una iniziativa dello Stato;

-deve comunque essere rispettato il principio di leale collaborazione fra istituzioni e garantito il coinvolgimento delle Regioni.

In virtù di queste affermazioni, i giudici hanno in parte salvato, in parte dichiarato illegittime le norme della Finanziaria 2006 (Legge 266/2005, art. 1, commi 583-593) volte a promuovere insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale.

1170-ALLEGATO.doc [Apri](#)